

STATUTO

L'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DIAMANTE CS VIA C. CONSIGLIO
14

Numero REA: CS - 205980

Codice fiscale: 03027330780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
RACCOLTA N. 38.997

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Spezzano della Sila la Società cooperativa denominata "**L'ALBA Società Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità attraverso sia la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A", che attraverso lo svolgimento di attività produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui soci svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata legge 381/91, dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla L. 142/2001.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" e lett. "B" ed ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento di attività relative a:

A) Attività socio-assistenziali ed educative quali:

servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera e/o creazione e gestione strutture socio-assistenziali rivolte all'assistenza sanitaria, terapeutica, infermieristica e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicaps fisici, psichici e

4 di 35

	socio-sanitaria ed educativa; gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e	
	dei servizi sociali.	
	B) Favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo	
	svolgimento delle seguenti attività produttive e di servizi:	
	gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere "Ostello della Gio-	
	ventù"; servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di B&B (Bed and Break-	
	fast) e di agriturismo; promozione socio-culturale; salvaguardia, valorizzazione e	
	gestione Beni Culturali, servizi turistici; attività di salvaguardia ambientale: in-	
	dagini socio-ambientali, servizi di educazione alla legalità, ecc.; gestione di mu-	
	sei, biblioteche, teatri, sagre, eventi e manifestazioni pubbliche e private; servizi	
	di custodia, guardiania e vigilanza di edifici pubblici e privati, quali musei, pa-	
	lazzetti dello sport, piscine, palestre, scuole o altra tipologia ricettiva per ospitare	
	turisti, congressisti o altro; gestione di servizi di promozione del territorio; ge-	
	stione di attività collegate al turismo, come escursioni, guide turistiche, sportelli	
	informativi, maneggi, agriturismi, ecc.; creazione e gestione di strutture, azioni e	
	misure atte a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale, rurale e folkloristi-	
	co; gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio storico	
	- archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio; progettazione, realizza-	
	zione e gestione di iniziative e attività di carattere culturale, ricreativo e sporti-	
	vo; gestione parchi naturalistici attrezzati con percorsi sensoriali e didattico/infor-	
	mativo sulla flora e fauna; progettazione, realizzazione e gestione di attività di a-	
	nimazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico; promozione di attività	
	nel campo turistico, ricettivo, sportivo; promozione e realizzazione di collabora-	
	zioni e scambi culturali con associazioni ambientali, enti cooperativi con finalità	
	similari; gestione centro linguistico per l'integrazione di minoranze linguistiche,	

6 di 35

7 di 35

8 di 35

	denziali, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edi-	
	fici scolastici, di impianti sportivi, di strade, di ponti, di acquedotti, di fognature,	
	di opere di bonifica ambientale, di opere di distribuzione del traffico, di opere di	
	restauro, di impiantistica, di impianti termici ed idraulici, di impianti di ascensori	
	e montacarichi, di impianti di energia alternativa; gestione di strutture o comunità	
	terapeutiche agricole, fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia	
	attraverso l'uso di animali.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia	
	di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	
	I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare	
	d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri Enti	
	Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Coo-	
	perativa.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Re-	
	golamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	

SOCI	
Art. 5 (Soci ordinari)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
I soci cooperatori:	
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,

	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari,	
	il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammini-	
	strativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	

	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fis-	
	sato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di ri-	
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ri-	
	cezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successi-	
	vi artt. 38 e seguenti.	

15 di 35

16 di 35

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-

	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risar-	
	cimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel re-	
	golamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come so-	
	pra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	

31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 250,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere mag-

	giurato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordi-	
	nari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quo-	
	te che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al mo-	
	mento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 250,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comu-

22 di 35

	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai so-	
	ci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli so-	
	ci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla desti-	
	nazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	

quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione dei motivi dell'astensione e del voto contrario;
- contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione,

	scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	re il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenu-	
	to opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichia-	
	razione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se i-	
	scritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio co-	
	operatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribui-	
	bili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e	
	in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costituti-	
	vo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	

	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potran-	
	no avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei so-	
	ci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazio-	
	ne.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come	
	disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisio-	
	ne dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministra-	
	zione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammi-	

	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3	
	esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Compiti dell'amministratore)	
	L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezio-	
	ne delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Co-	
	mitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Compensi all'amministratore)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico è perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

L'amministratore unico ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'Amministratore unico potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri soci, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della

	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della deter-	
	minazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della coo-	
	perazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1,	
	D.lgs n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbia-	
	no conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è	
	costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'orga-	
	no arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola vol-	
	ta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia neces-	

	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	
	traddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regola-	
	mento della Camera arbitrale.	
	Art. 40 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli preceden-	
	ti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento ar-	
	bitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	

cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Stanislao Amato

"Imposta di bollo assolta in ORIGINE, ai sensi del D.M.
22/02/2007.

[illegible]